

Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali

18 gennaio 2019

La legge di bilancio 2019 ha incrementato le risorse stanziare annualmente per finanziare gli interventi e i servizi sociali previsti per l'area di utenza di riferimento, rendendo strutturali, per il triennio 2019-2021, la dotazione dei fondi dedicati alle politiche sociali, alla non autosufficienza, alla famiglia e alle politiche giovanili. Sono stati incrementati anche il Fondo dedicato ai *caregiver*, ed è stato reintegrato il Fondo Dopo di noi. La legge di bilancio 2019 ha anche istituito i nuovi Fondi dedicati alla mobilità delle persone disabili e all'inclusione delle persone sorde o con ipoacusia. A tali stanziamenti, bisogna aggiungere le risorse finalizzate per misure a sostegno della famiglia. Fra queste, si ricordano quelle introdotte dalla legge di stabilità 2015, che ha previsto un beneficio economico per i nuovi nati e per i bimbi adottati nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 all'interno di nuclei familiari con determinati redditi ISEE (bonus bebé). La misura è proseguita nel 2018, ed è stata estesa anche al 2019, con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. Più recentemente, la legge di bilancio 2017 ha previsto un premio alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro, e ha introdotto, a regime, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge di bilancio 2019 ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021. Si ricordano infine misure di sostegno per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari disagiati, quali la Carta famiglia, ridisegnata dalla legge di bilancio 2019, che ne ha ridotto la platea, escludendone dall'utilizzo i cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

In Italia, l'**assistenza sociale** è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché **le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni)**, secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

La legge quadro sull'assistenza ([legge 328/2000](#)) ha stabilito che i **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP)** corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso la legge 328/2000 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali (FNPS), tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi. Il Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020, emanato in allegato al [Decreto 26 novembre 2018](#) di riparto del FNPS, ha sottolineato come risulti difficile definire i LEP in un quadro economico in cui le risorse dedicate alle politiche sociali risultano fortemente limitate. Pertanto, il Piano si configura come lo strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle risorse del FNPS, il cui compito principale, più che la definizione

immediata dei livelli essenziali delle prestazioni, è quello di individuare il percorso verso obiettivi condivisi in maniera da garantire maggiore uniformità territoriale. Nel Piano, si sottolinea come il quadro territoriale della spesa sia fortemente disomogeneo, a volte all'interno di una stessa regione; per questo si ritiene impossibile individuare un nucleo di spesa comune in tutto il Paese che possa costituire l'embrione di livelli essenziali da erogare uniformemente. Pertanto, si sottolinea come il Piano 2018-2020 debba essere considerato "di transizione", e per questo in grado di lasciare un margine di libertà alle Regioni ed ai territori nell'utilizzo delle risorse. In sede di prima applicazione, il Piano rinvia infatti alla matrice di [macro-livelli e aree di intervento](#) su cui dal 2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo e richiede che, per non più del 40% della quota trasferita, l'unico limite all'utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice. Inoltre, il Piano richiede che almeno il 40% delle risorse del FNPS trasferite alle Regioni sia utilizzato a copertura delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Precedentemente, la materia era stata incisivamente innovata dalla [legge 33/2017](#) "*Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*", collegata alla legge di bilancio 2016, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una **misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni** da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale articolata in una componente economica e in una componente di servizi;

b) il **riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà**, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il **rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni**, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328/2000. A tal fine, la legge delega 33/2017 ha previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), la Rete della protezione e dell'inclusione sociale (art. 21 del D. Lgs. 147/2017 istitutivo del REI).

In attuazione della delega, è stato pubblicato il [D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#) "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*". Il decreto ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (Rel), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il Rel è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al Rel, ma una sua quota (quota servizi) è destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari.

A fronte di risorse certe e programmate, il **Rel costituisce livello essenziale delle prestazioni**, come esplicitamente dichiarato dal decreto istitutivo (art. 2, comma 16, del D. Lgs. 147/2017). Conseguentemente, sono considerati **livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi che accompagnano il nucleo familiare dal momento della richiesta del Rel all'affrancamento dalla condizione di povertà ed esclusione sociale**: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri. Il D. Lgs. 147/2017 ha definito **livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate definite dalle regioni e dalle province autonome**.

In ultimo si ricorda che la **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 255, della legge 145/2018) ha **istituito**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza**. La norma provvede a stanziare le risorse per l'istituzione dei richiamati istituti, demandando l'attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa. Il terzo periodo del comma 255 è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione di cui al D. Lgs. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza.

Rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali

Come rilevato dall'Istat ([La spesa dei comuni per i servizi sociali: anno 2016](#)), la **spesa dei Comuni per i servizi sociali**, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta a circa 7 miliardi e 56 milioni di euro (con un incremento del 2% rispetto all'anno precedente, quando la spesa era stata pari a 6 miliardi 932 milioni di euro, corrispondenti allo 0,42% del Pil nazionale). Prosegue pertanto la ripresa iniziata nel 2014 che, dopo il calo registrato nel triennio 2011-2013, ha riportato gradualmente la spesa sociale quasi ai livelli precedenti la crisi economica e finanziaria.

Per ciascun residente i Comuni hanno speso in media 116 euro nel 2016, contro i 114 del 2015. A livello territoriale le disparità sono rimaste elevatissime: si passa dai 22 euro della Calabria ai 517 della Provincia Autonoma di Bolzano. Al Sud, dove risiede il 23% della popolazione, si spende solo il 10% delle risorse destinate ai servizi socio-assistenziali.

La principale fonte finanziaria dei servizi sociali proviene da risorse proprie dei comuni e dalle varie forme associative fra comuni limitrofi (61,8%). Al secondo posto vi sono i fondi regionali per le politiche sociali, che coprono un ulteriore 17,8% della spesa complessiva. Il 16,4% della spesa è finanziata da fondi statali o dell'Unione europea. Tra questi il fondo indistinto per le politiche sociali, che ha registrato una progressiva flessione dell'incidenza sulla copertura della spesa (dal 13% del 2006 al 9% nel 2016).

Nel periodo osservato diminuiscono gradualmente le risorse dedicate ai servizi per gli anziani, sia in valore assoluto che come quota sul totale della spesa sociale dei Comuni (dal 25% nel 2003 al 17% nel 2016). Nello stesso lasso di tempo l'incremento delle persone anziane residenti accentua la diminuzione della spesa pro-capite: da 119 euro nel 2003 si passa a 92 euro annui nel 2016. Sono invece quasi raddoppiate le risorse destinate ai disabili: da 1.478 euro annui pro-capite nel 2003 si passa a 2.854 nel 2016. Le spese per i minori e le famiglie con figli passano da 86 a 172 euro l'anno pro-capite e sono rivolte per il 40% agli asili nido e ai servizi per la prima infanzia.

Per questo, la [legge delega 33/2017](#) recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali ha previsto, all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), l'**istituzione**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), di un **organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali** presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti delle regioni, delle province autonome, delle autonomie locali e dell'INPS, con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi.

Successivamente l'articolo 21 del [D. Lgs. 147/2017](#), che ha introdotto il Rel (la misura nazionale di contrasto alla povertà), ha istituito, presso il MLPS, la **Rete della protezione e dell'inclusione sociale**, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali con la finalità di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire le linee guida per gli interventi indicati. La **Rete sarà responsabile dell'elaborazione** dei seguenti Piani:

- **Piano sociale nazionale**: strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali - FNPS (con 300 milioni di euro a regime);

- **Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà**: strumento programmatico per l'utilizzo di quota-parte delle risorse del Fondo Povertà finalizzate al finanziamento degli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà (297 milioni nel 2018 per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per l'erogazione del Rel, comprensivi di una quota di 20 milioni riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora). La Rete della protezione e dell'inclusione sociale -organismo presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e che riunisce gli assessori regionali e di alcuni comuni individuati dall'ANCI, responsabili territoriali delle politiche sociali- il 22 marzo 2018 ha approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Il Piano nazionale dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata (Governo-Regioni-Comuni) per poi aprire la strada ai successivi Piani regionali, attraverso i quali ciascuna regione indicherà gli specifici rafforzamenti da prevedere nei propri territori e le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi sociali e i centri per l'impiego. Due sono le condizioni poste dal Piano nazionale: che gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro siano resi omogenei a livello territoriale; che nella programmazione e realizzazione degli interventi si tenga conto delle attività del Terzo Settore impegnato nel campo delle politiche sociali (qui il [comunicato](#) del MLPS);

- **Piano per la non autosufficienza**: volto a utilizzare programmaticamente le risorse del Fondo per le non autosufficienze (450 milioni di euro a regime).

I Piani, che hanno un **orizzonte temporale triennale** con eventuali aggiornamenti annuali, dovranno individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare:

- le priorità di finanziamento;
- l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento;
- i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target (obiettivi) quantitativi di riferimento.

Su proposta della Rete, i Piani dovranno essere adottati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.

La Rete è anche chiamata ad elaborare apposite linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche che si riferiscono al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani, e costituiscono strumenti operativi per orientare le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, allo scopo di assicurare una maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Le linee di indirizzo sono adottate, su proposta della Rete, con decreto MLPS, sentite le altre amministrazioni per quanto di competenza.

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà

Nel giugno 2018, è stato adottato il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#) insieme al [riparto](#) della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020.

Compito del Piano è programmare mediante indirizzi nazionali l'**utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà**. Le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate vengono definite nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

Più precisamente, si prevede un **rafforzamento del servizio sociale territoriale**, la cui offerta deve comprendere gli interventi e servizi individuati nel D. Lgs. 147/2017. Ad esso si affianca il segretariato sociale nei Punti per l'accesso al REI.

L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal D. Lgs. 147/2017 è tassativo ed è il seguente (fatti salvi il servizio sociale professionale e il segretariato sociale):

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

In questa cornice, il Piano individuerà le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali dovranno eventualmente indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Saranno quindi i Piani regionali (o diversi atti di programmazione) a disciplinare le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi che permettono di raggiungere i risultati auspicati (ad esempio, a valere sui fondi dei POR del Fondo sociale europeo, i Piani regionali potranno prevedere meccanismi premiali volti a favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizi tramite il rafforzamento della gestione associata). Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma dovrà rispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. 147/2017 nella predisposizione della programmazione regionale dei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, le regioni dovranno definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungere attraverso l'adozione di:

- ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;
- atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

Quanto all'accesso ai servizi, l'obiettivo individuato del Piano prevede l'attivazione di un numero congruo di Punti per l'accesso al REI, in generale uno ogni 40 mila abitanti, tenendo però conto da un lato delle città metropolitane e dall'altro dei piccoli comuni. I Punti per l'accesso, chiaramente identificabili nel territorio, dovranno fornire informazioni, consulenza, orientamento e, se necessario, assistenza nella presentazione della domanda.

Fondo nazionale per le politiche sociali e Piano sociale nazionale

Nel Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito dalla [legge 449/1997](#) (legge finanziaria per il 1998), sono contenute le **risorse** che lo **Stato stanziava annualmente** con la legge di bilancio per la promozione e il **raggiungimento degli obiettivi di politica sociale** indicati dalla legge quadro 328/2000. Le **risorse** del FNPS, **ripartite annualmente**, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fra regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate con decreto interministeriale (sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i [decreti di riparto dal 2005 al 2017](#)). A partire dal 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano, pur essendo calcolate ai fini del riparto, sono rese indisponibili (articolo 2, comma 109, della [legge 191/2009](#) finanziaria 2010).

In conseguenza della modifica del Titolo V della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni ([Sentenza Corte costituzionale n. 423/2004](#)), il FNPS è un **fondo indistinto**, pertanto le risorse non possono essere vincolate ad una specifica destinazione individuata a livello nazionale,

Gli interventi finanziati a valere sul FNPS sono stati ridotti nel tempo da alcuni provvedimenti normativi. In particolare, le risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alla parte dedicata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie, dal 2008 sono determinate annualmente in Tabella C della legge di stabilità e allocate direttamente nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Le risorse per gli interventi su tutto il territorio nazionale da dedicare all'infanzia e all'adolescenza, invece, confluiscono ancora nel FNPS indistintamente, senza essere quantificate. Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), dal 2010, la legge 191/2009 ha disposto che siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dal 2010 si è assistito a una progressiva contrazione delle risorse assegnate: il fondo, quasi azzerato dalla Legge di stabilità 2011 e 2012, è stato parzialmente ricostituito dalla Legge di stabilità 2013 ([Legge 228/2012](#)), che gli ha destinato circa 344 milioni di euro. Per il 2014, la legge di stabilità ([legge 147/2013](#)) ha destinato al FNPS 317 milioni di euro. Con la legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)) lo stanziamento del Fondo ha acquistato carattere strutturale. L'articolo 1, comma 158, della stabilità 2015 ha infatti previsto uno **stanziamento annuale a regime di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015** (qui consultabile la [Tabella dei finanziamenti del FNPS 2004-2017](#), a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

La **legge di bilancio 2018** ha rifinanziato il Fondo con circa **276 milioni di euro**. Si ricorda che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) sono ora allocate (ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 117/2017 recante Codice del Terzo settore) nel capitolo 3523 *Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore* del Programma 3.1 Terzo settore.

Le risorse del **Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2018**, pari a circa 276 milioni di euro, sono state ripartite dal [Decreto 26 novembre 2018](#), secondo il seguente schema: circa 267 milioni di euro alle regioni, di cui 4 milioni per il finanziamento di azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità ([P.I.P.P.I.](#)); 9,2 milioni di euro attribuiti al MLPS. In allegato al decreto, è stato emanato il [Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020](#): lo strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, il cui compito principale, più che la definizione immediata dei livelli essenziali delle prestazioni – limitata dalle risorse disponibili –, è quello di individuare il percorso verso obiettivi condivisi in maniera da garantire maggiore uniformità territoriale. Nel Piano, si sottolinea come il quadro territoriale della spesa sia fortemente disomogeneo, a volte all'interno di una stessa regione; per questo si ritiene impossibile individuare un nucleo di spesa comune in tutto il Paese che possa costituire l'embrione di livelli essenziali da erogare uniformemente. Pertanto, si sottolinea come il Piano debba essere considerato "di transizione", e per questo in grado di lasciare un margine di libertà alle Regioni ed ai territori nell'utilizzo delle risorse. In sede di prima applicazione, il Piano rinvia infatti alla matrice di macro-livelli e aree di intervento su cui dal 2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo e richiede che, per non più del 40% della quota trasferita, l'unico limite all'utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice. Inoltre, il Piano richiede che almeno il 40% delle risorse del FNPS trasferite alle Regioni sia utilizzato a copertura delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Più in particolare, vengono proposti interventi da calibrarsi sui documenti di indirizzo messi a punto negli anni in tema di [affidamento familiare](#), di [accoglienza in strutture residenziali](#) e, le già richiamate linee, sull' [intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità](#), tutti oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata (rispettivamente, del 25 ottobre 2012, del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017).

In ultimo, la legge di bilancio 2019 (Sezione II della legge 145/2018) ha previsto, **per ciascun anno del triennio 2019-**

2021, un rifinanziamento di 120 milioni, facendo salire la dotazione del **Fondo a circa 401 milioni di euro**. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio "Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative", il rifinanziamento di 120 milioni del Fondo è da considerarsi a regime.

Fondo politiche per la famiglia

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del [decreto legge 223/2006](#) per **promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia**, nonché per supportare l'[Osservatorio nazionale sulla famiglia](#). Il Fondo è stato ridisciplinato dalla [legge 296/2006](#) (legge finanziaria 2007).

Recentemente, l'art. 3 del [decreto legge 86/2018](#), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le funzioni precedentemente svolte in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Più in particolare, il [decreto legge 86/2018](#) ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, con riassegnazione della gestione delle risorse afferenti al Fondo sostegno alla natalità e della funzioni (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) concernenti la Carta famiglia. Infine, in materia di adozioni il [decreto legge 86/2018](#) ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega della funzione.

Conseguentemente, la **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una **nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo**, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consulenti familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti. Le risorse del Fondo saranno ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato. La **legge di bilancio 2019** (Sezione II della legge 145/2018) ha incrementato il finanziamento del Fondo di circa 99,8 milioni di euro, che ha così raggiunto la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio 2019-2021, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di **100 milioni** è da considerarsi **a regime**.

Nel 2010, le **risorse del Fondo** erano pari a circa 185 milioni di euro.

Dal 2011, il Fondo ha subito un forte ridimensionamento, con riduzione dei trasferimenti di risorse al sistema delle autonomie (la consistenza effettiva del Fondo nel 2011, è risultata pari a circa 50 milioni di euro, di cui 25 milioni alle autonomie).

Nel 2012, l'importo del Fondo, pari a circa 32 milioni di euro, è stato incrementato, arrivando a circa 56 milioni di euro.

Nel 2013 e nel 2014, le risorse impegnate nel Fondo sono state pari a circa 17 milioni euro.

Per il 2015, la previsione del Fondo si è attestata a circa 18,3 milioni di euro, anche se la **legge di stabilità 2015** (art. 1, comma 131, [legge 190/2014](#)) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per iniziative a favore delle famiglie (di cui 100 mln per servizi socio educativi per la prima infanzia e 12 mln per i programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) e ha disposto (art. 1, comma 132, [legge 190/2014](#)), a partire dal 2015, uno **stanziamento a regime a favore del Fondo per le politiche della famiglia, pari a 5 milioni di euro**, finalizzato al sostegno delle adozioni

internazionali e al pieno funzionamento della [Commissione per le adozioni internazionali](#).

Per un **panorama puntuale delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia dal 2007 al 2017** si rinvia alla [Tabella](#) a cura Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Fondo nazionale politiche giovanili e Consiglio Nazionale dei Giovani

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'[articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006](#), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il **diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale**, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

Nel 2010 la consistenza del Fondo era pari a 81,087 milioni di euro.

Negli anni successivi la **dotazione del fondo è stata considerevolmente ridotta**. Nel 2013, le risorse del Fondo erano pari a 5,28 milioni di euro; nel 2014 a 13,64 milioni di euro, per attestarsi nel triennio successivo ad una dotazione poco superiore o inferiore ai 5 milioni di euro (per una puntuale **rassegna delle dotazioni del Fondo per le politiche giovanili nel periodo 2007-2018** si rinvia alla [Tabella](#) a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle Province autonome).

Lo **stanziamento del Fondo per il 2018**, come determinato dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), è stato pari a circa 8,9 milioni di euro, di cui una quota pari al 30% (circa 2,6 milioni) da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile. Gli enti territoriali si sono fra l'altro impegnati a cofinanziare almeno il 20% del progetto presentato (qui il [riparto 2018](#)).

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 459, della legge 145/2018) **ha incrementato di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili** e ha istituito (art.1, commi da 470 a 477) il **Consiglio Nazionale dei Giovani** quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia. Contestualmente, è stato istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto, il Consiglio Nazionale dei Giovani, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.

Fondo per il sostegno e l'assistenza dei giovani fuori famiglia

La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della [legge 205/2017](#)) ha introdotto **in via sperimentale, per un triennio a partire dal 2018**, una misura finanziata per **5 milioni di euro per ciascun anno del triennio, da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine**. Gli interventi, anche limitati sul piano territoriale, dovranno avere la finalità di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21° anno di età.

La misura, denominata Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020. La definizione delle modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

La [legge 28 agosto 1997, n. 285](#) ha sollecitato e sostenuto la **progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi** attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e [15 Città riservatarie](#) (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.

In seguito, la legge finanziaria 2007 ([legge 296/2006](#)) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la **dotazione del Fondo fosse completamente destinata ai progetti** da realizzare nelle **15 città riservatarie** e che le restanti risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza confluissero, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - costituiscono una sorta di nucleo fondante per le politiche della legge 285 e rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la [Banca dati dei progetti](#).

La stabilità 2013 ([legge 228/2012](#)) ha destinato al Fondo, per il 2013, 39,6 milioni di euro.

La stabilità 2014 ([legge 147/2013](#)) ha disposto, per il 2014, una dotazione pari a 30,6 milioni di euro.

La dotazione del Fondo, disposta dalla stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)) è stata, per il 2015, pari a 28,7 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ([legge 208/2015](#)) ha disposto per il 2016 uno stanziamento di 28,8 milioni di euro, mentre la legge di bilancio 2017([legge 232/2016](#)) ha destinato al Fondo, per il 2017, circa 28,8 milioni di euro.

La legge di bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)) ha ridotto, per il 2018, le risorse a circa 28,3 milioni di euro, mentre per il 2019 e per il 2020 le stesse sono incrementate nuovamente ad un livello di 28,8 milioni.

In ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha confermato la dotazione iniziale di 28,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Allegati e Link Web

[Corte dei Conti, La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, agosto 2018 \(2014-2016\)](#)

<http://www.camera.it/temiap/2018/09/11/OCD177-3687.pdf>

Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

La **legge di bilancio 2018** (art. 1, comma 338, della [legge 205/2017](#)) ha istituito, per il triennio 2018-2020, un **Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020**. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con **regolamento** adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018**.

Fondo non autosufficienza

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'[art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296](#) (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al **sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti**, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione.

Le **risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali**.

Si ricorda inoltre, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate azioni volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con [D.P.R. 4 ottobre 2013](#), relativamente alla linea di attività n. 3, «[Vita indipendente e inclusione nella società](#)». In tale ambito, uno stanziamento dedicato è stato previsto dalla

stabilità 2016 (art. 1, comma 406, della legge 208/2015), che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l'altro previsto dalla [legge 162/1998 Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. La norma non indicava quali fossero i criteri e le modalità in base ai quali ripartire lo stanziamento.

Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono **ripartite annualmente tra le regioni** con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il [Decreto di riparto del 26 settembre 2016](#), stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la **condizione delle persone con disabilità gravissime**, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse. Il successivo [Decreto di riparto 27 novembre 2017](#) ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della [legge 232/2016](#) - legge di bilancio 2017).

Nel 2015, la **legge di stabilità 2015** (comma 159 della [legge 190/2014](#)) ha disposto per il Fondo per le non autosufficienze un finanziamento di 400 milioni per il 2015 e uno **stanziamento a regime di 250 milioni a decorrere dal 2016**.

Il comma 405 della **legge di stabilità 2016** ([legge 208/2015](#)) ha **incrementato lo stanziamento del Fondo** per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di **150 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2016, rendendo la dotazione del Fondo pari a 400 milioni di euro.

Per il **triennio 2017-2019**, la Sezione II della **legge di bilancio 2017** ([legge 232/2016](#)) ha **incrementato di 50 milioni la dotazione del Fondo**, ulteriormente incrementata di 50 milioni, per il solo 2017, dall'articolo 5 del decreto legge interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale ([decreto legge 243/2016](#)).

Più in particolare, nel corso del 2017 la dotazione del Fondo è stata ridotta di 50 milioni dall' [Intesa Stato-Regioni del 23 febbraio 2017](#), finalizzata al conseguimento del concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, da definire ai sensi dei commi 680 e 682, art. 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Con l'Intesa, è stato raggiunto un accordo per la riduzione, tra le altre voci di spesa, dei seguenti Fondi:

- a) il Fondo per le politiche sociali per circa 211 milioni di euro, per un valore residuo 99.762.949,94 euro (di cui al cap. 3671, originariamente iscritto nello stato previsionale del Ministero del Lavoro per 311 milioni di euro);
- b) Fondo per le non autosufficienze per 50 milioni di euro, per un valore residuo di 450 milioni (di cui al cap. 3538 iscritto nello stato previsionale del Ministero del Lavoro).

In base all'Allegato 3 della medesima Intesa, le riduzioni complessive dei diversi capitoli di spesa, tra cui quelli sopra citati, ammontano a 485,2 milioni di euro.

La riduzione dei Fondi per le politiche sociali e per le non autosufficienze ha suscitato polemiche e perplessità. Le regioni, con un [comunicato del 7 settembre 2017](#), hanno dichiarato di aver reintegrato il Fondo per le non autosufficienze con 50 milioni di risorse regionali e di avere approvato il riparto dello stanziamento complessivo pari a 498,6 milioni di euro.

La **legge di bilancio 2018** (legge 205/2017) ha confermato la **dotazione di 450 milioni** per ciascun anno del triennio 2018-2020. Le risorse per il 2018 sono pari a 432,7 milioni di euro.

In ultimo, la **legge di bilancio 2019** (Sezione II della legge 145/2018) ha **incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021**; in tal modo il Fondo ha raggiunto la dotazione di 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni nel 2020 e circa 569 milioni nel 2021. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio "Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative", il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime

Dopo di noi - Disabili gravi privi di sostegno familiare

La [legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare](#) (qui l'[iter parlamentare](#)) deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui **diritti delle persone con disabilità**. Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il

provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale.

La legge riveste particolare importanza perché prevede interventi di residenzialità a finanziamento misto pubblico/privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducono condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Si prevedono inoltre detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi nonché esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di *trust* e altri strumenti di protezione legale.

Le risorse stanziare sono state pari a 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Conseguentemente, il comma 400 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (cap. 3553).

La legge 112/2016 è stata resa completamente applicabile dal [decreto del 23 novembre 2016](#), che ha fissato i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo ed ha definito il riparto delle risorse a livello regionale per l'anno 2016. La quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Il [decreto legge 86/2018](#) in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi.

Per il 2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017 ([qui il testo](#)).

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha defanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Pertanto per il 2018, le risorse, come previsto dalla legge di bilancio 2018, sono state pari a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso [Intesa](#) sul riparto delle risorse per il 2018 (poi ripartite con il decreto 15 novembre 2018), esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il defanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento di 56,1 milioni.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 455, della legge 145/2018) ha riportato a 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo Dopo di noi.

Con l'espressione "**dopo di noi**" ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. Sul tema della vita indipendente, la [Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità](#), all'articolo 19, sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" invitando gli Stati parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione, la Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica. Nello spirito della Convenzione, tali misure devono:

- rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona disabile;
- essere scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita;
- essere applicate per il più breve tempo possibile;
- essere soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o da parte di un organo giudiziario.

La [legge 104/1992](#) per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza dei soggetti citati, allo scopo di agevolare, in coerenza con i principi di cui all' [art. 3 della Costituzione](#), la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

L'articolo 3, comma 3, della legge definisce come disabile grave la persona che, a causa di "minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Successivamente, la [legge 21 maggio 1998, n.162](#), ha modificato la [legge n. 104/1992](#), prevedendo programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati "allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita" (articolo 39, comma 2, lettera *l-ter*, della [legge n. 104/1992](#), come modificato dalla [legge n. 162/1998](#)). Per i disabili gravi senza sostegno del nucleo familiare, tali programmi di aiuto possono essere

organizzati dai Comuni (articolo 10, comma 1- *bis* della [legge n. 104/1992](#), come modificato dalla [legge n. 162/1998](#)). Da parte loro, le regioni possono programmare forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali ([legge n. 104/1992](#), articolo 39, comma 2, lettera *I-bis*, come modificato dalla [legge n. 162/1998](#)). Infine, l'articolo 41- *ter* della [legge n. 104/1992](#) dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova e coordini progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione di progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Come indicato dall'articolo 14 della [legge n. 328/2000](#), le prestazioni per realizzare la piena integrazione delle persone disabili possono essere realizzate attraverso diverse tipologie di interventi: prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

A partire da queste premesse, per la cura e l'assistenza dei disabili gravi privi di sostegno familiare, nelle diverse realtà regionali si sono diffusi modelli gestionali alternativi all'istituzionalizzazione in residenze sanitarie o socio-sanitarie. Nella maggior parte dei casi, tali modelli sono stati realizzati grazie allo strumento della fondazione partecipata, un istituto giuridico di diritto privato che si caratterizza per la presenza di uno scopo non modificabile nel tempo, che deve essere definito dai soci fondatori al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Il [Programma d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità](#), predisposto dall'[Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità](#), adottato nel dicembre 2013, prevede 7 sette linee di intervento che coprono trasversalmente gli aspetti più importanti per la realizzazione della piena inclusione nella vita sociale delle persone con disabilità, individuando per ogni intervento l'obiettivo e il tipo di azione necessaria per conseguirlo. La Linea di intervento 3 è dedicata alle Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società. Il programma sottolinea come, grazie all'indicazione di principio espressa dalla [legge n. 162/1998](#), le Regioni hanno sperimentato e favorito, nel corso degli anni, una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto ai percorsi di autonomia personale. Un ruolo rimarchevole è stato ricoperto dai centri o servizi per la vita indipendente che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata ma anche un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

La [legge 112/2016](#) si compone di 10 articoli.

Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Le misure previste dalla legge 112/2016 rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. La legge agevola anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, nonché di fondi speciali in favore dei disabili.

In primo luogo, il provvedimento disciplina la **procedura con cui definire i livelli essenziali delle prestazioni, da erogare in ambito sociale, ai disabili gravi privi di sostegno familiare**. Conseguentemente, il [decreto 23 novembre 2016](#), adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, ha definito, come richiesto dalla legge 112/2016, gli obiettivi di servizio da erogare ai disabili gravi, nei limiti delle risorse a tal fine dedicate a valere sullo specifico Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Resta fermo che le regioni e le province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare garantendo, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario.

La [legge 112/2016](#) disciplina inoltre la **detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave**, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte nonché le **esenzioni ed agevolazioni tributarie** per i seguenti **negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi** (come definiti dall'[art. 3 della legge n. 104 del 1992](#)):

- costituzione di trust;
- costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell' [art. 2645-ter del codice civile](#) (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni

conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo).

- costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario può essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione.

Viene poi specificato che le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell'atto) l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Sono state poi definite le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico:

- sia fatto per atto pubblico;
- identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurre il rischio di istituzionalizzazione;
- individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione;
- contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;
- destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico;
- individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del gestore o del fiduciario;
- identifichi il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data di morte del disabile e definisca la destinazione del patrimonio residuo.

E' previsto che (per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017), in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e dei diritti reali in favore dei suddetti soggetti godono dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti - alla morte del beneficiario - dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che hanno stipulato il negozio giuridico; in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust o dei fondi speciali e per gli atti di costituzione dei vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal gestore o dal fiduciario sono esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. In caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei trust o nei fondi speciali in esame, i comuni possano stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta 2016 la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust o dei fondi speciali in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui.

La modalità di attuazione di tali norme, relative ad esenzioni ed agevolazioni fiscali, erano state demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto non è stato emanato, creando incertezza sulle corrette procedure da seguire, finché, il rappresentante del Governo in risposta all'interrogazione 5-10627 Carnevali: *Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016*, ha chiarito che l'articolo 6 della legge 112/2016 trova diretta applicazione senza che sia necessaria l'adozione di uno specifico decreto ministeriale (qui [resoconto](#) seduta del 30 marzo 2017 della Commissione XII).

Infine, sono state previste, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, e la trasmissione annuale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

La **legge di bilancio 2018** (commi 254-256 della [legge 205/2017](#)) ha istituito un Fondo per il sostegno del titolo

di **cura e di assistenza del caregiver familiare** con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018) ha disposto l'**incremento** del Fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo sarà di 25 milioni nel 2019 e 2020, e di 5 milioni per il 2021. Le somme residue e non impiegate del Fondo, al termine di ciascun esercizio finanziario, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Tale previsione appare motivata dal fatto che la legge di bilancio 2018 ha finalizzato le risorse del Fondo al sostegno "di interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiari". Tali interventi legislativi non sono stati finora approvati, di conseguenza, presumibilmente, le risorse del Fondo per il 2018 non sono state del tutto utilizzate. Recentemente, il decreto legge 86/2018 ha diversamente finalizzato le risorse del Fondo, prevedendo che queste siano destinate ad interventi in materia.

Il [decreto legge 86/2018](#), di riordino delle competenze dei ministeri, ha disposto il trasferimento della dotazione del Fondo *caregiver* dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se nella normativa previgente, il Fondo era finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiari, il [decreto legge 86/2018](#), ha invece previsto che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. Resta ferma la nozione di *caregiver* familiare posta dall'art. 1, comma 255, della legge di bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)). Più precisamente, la norma definisce il *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della [legge 76/2016](#), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata , o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Fondo per accessibilità e mobilità delle persone con disabilità

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi 489-491 della legge 145/2018) ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità**, in attuazione della legge 18/2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) e in particolare degli articoli 9 e 20 della Convenzione stessa. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al DPR 495/1992. La **dotazione** del Fondo per il **2019** è pari **5 milioni di euro**. Sono stati previsti successivi **decreti annuali** volti a definire gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili e alla definizione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. Per emanare il decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà operare di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (Stato/Regioni/Enti locali), sentiti l'Automobile Club d'Italia (ACI) e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi da 456 a 458 della legge 145/2018) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia** il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alla [Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016](#) sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. La **dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021**. La definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del

Fondo sarà definita da un decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e delle disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata.

La Carta acquisti ordinaria

Il [decreto-legge 112/2008](#) ha istituito la Carta acquisti ordinaria: un **beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico**. La Carta acquisti è riconosciuta agli **anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto**. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 ([legge 147/2013](#)) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. I negozi convenzionati, che supportano il programma, accordano ai titolari della Carta uno sconto del 5%. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti (decreto n. 89030 del 16 settembre 2008). La gestione della Carta acquisti è centralizzata. L'Inps procede all'accredito delle somme sulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato i dati dei richiedenti.

Come indicato dal [XVII Rapporto annuale INPS](#), il numero di beneficiari della Carta Acquisti nel 2017 è stato pari a 571.639 (nel 2016 sono stati 560.844), il 19,31% dei quali risiedeva in Campania, il 18,84% in Sicilia, il 10,27% in Lombardia, l'8,4 in Puglia, l'8,2% nel Lazio e il 5,84% in Calabria.

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 147/2017, dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della Carta acquisti che abbiano fatto richiesta del Reddito di Inclusione (REI), il beneficio economico connesso è erogato sulla medesima carta, che in questo caso viene denominato Carta REI, assorbendo integralmente il beneficio della Carta acquisti eventualmente già riconosciuto ([circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172](#)). Di conseguenza, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'art. 1, comma 156, della legge 2014/190, sono confluite nel Fondo Povertà, conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Bonus bebè - Assegno di natalità

La **legge di stabilità 2015** ([legge 190/2014](#)), ai commi da 125 a 129, ha previsto, **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione**.

L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo - è **corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare** a seguito dell'adozione.

Per poter ottenere il beneficio economico si richiede la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **non superiore a 25.000 euro annui**. **L'importo dell'assegno di 960 euro annui è raddoppiato** quando il nucleo familiare di appartenenza del **genitore richiedente** è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore **ISEE non superiore ai 7.000 euro annui**. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 960 euro ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.

Per i nati fino al 2017, l'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per tale motivo, il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020: 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni di euro il 2020. Il [D.P.C.M. 27 febbraio 2015](#) ha definito le procedure necessarie per l'erogazione e il monitoraggio del beneficio.

La **legge di bilancio 2018** (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017) ha disposto la **proroga per il 2018** della normativa attualmente prevista dall'articolo 1, comma 125, della stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (comma 248), **ma solo fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare** a seguito di adozione (e non per i primi tre anni) per un importo annuo di 960 euro

erogato su base mensile (80 euro). Come in precedenza, la misura è raddoppiata per ISEE familiari fino a 7.000 euro annui.

Successivamente, il **decreto legge 119/2018**, all'art. 23-*quater*, commi da 1 a 3, ha disposto **la prosecuzione, anche per il 2019, dell'istituto dell'assegno di natalità** per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, con le **stesse modalità** stabilite per i nati o adottati nel corso del **2018**, ma con un **incremento del 20 per cento** dell'importo dell'assegno **per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo**. Pertanto, come in precedenza, con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro annuali. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro. Dal secondo figlio in poi, è previsto invece il citato aumento del 20% per ogni nato, più precisamente 2.304 euro fino a 7mila euro ISEE e 1.152 euro tra 7 e 25 mila euro ISEE.

Lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2018 per l'anno 2019 era stato pari a 1.197 milioni di euro, ridotte a 825 milioni dalle previsioni assestate a legislazione vigente, poi confermate dalla legge di bilancio 2019, che per il 2020 reca una previsione pari a 202 milioni di euro. Poiché il beneficio cesserà di essere erogato nel 2021, la legge di bilancio 2019 (Sezione II della legge 145/2018) ha previsto gli stanziamenti soltanto per il biennio 2019-2020.

Fondo di sostegno alla natalità

La **legge di bilancio 2017** (art. 1, commi 348-349 della [legge 232/2016](#)) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "**Fondo di sostegno alla natalità**", con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il decreto legge 86/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, la gestione delle risorse del Fondo.

Il fondo è **diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017**, fino al compimento del terzo anno di età ovvero entro tre anni dall'adozione, **mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie**, alle banche e agli intermediari finanziari. La platea è individuata fra i nuclei familiari che abbiano la residenza in Italia e cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il [decreto 8 giugno 2017](#) ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.

Premio alla nascita - Bonus mamma domani

La **legge di bilancio 2017** ([art. 1, comma 353, della legge 232/2016](#)) ha previsto, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, un **premio alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro**. Si tratta di un assegno una tantum, il cui maggior onere è stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio è corrisposto in unica soluzione dall'INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34, l. 184/1983.

Il **beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento** (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Dal febbraio 2018, come reso noto dall'INPS con il [Messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018](#), il beneficio è stato esteso alle donne straniere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (di cui all'art. 9 del D. Lgs.

286/1998), della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (di cui agli articoli 10 e 17 del D. Lgs. 30/2007).

Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un **buono di 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità**, pari a circa 90,9 euro mensili, per il **pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati**. Il beneficio è anche **utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche**.

Il buono è riferito ai nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il **buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua** e lo ha **esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021**. A decorrere **dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021**, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.

Le modalità di attuazione sono state stabilite dal D.p.c.m. 17 febbraio 2017 *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati*, pubblicato sulla G. U. n.90 del 18 aprile 2017 che ha specificato che:

- il genitore richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'UE oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia;
- per accedere al beneficio, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale fattispecie (pagamento retta asilo o supporto presso la propria abitazione) intende accedere;
- i benefici sono cumulabili con i [voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting](#), ovvero con il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
- per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel **limite di spesa di 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Superato il limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande.**

Conciliazione vita-lavoro e supporto alla genitorialità

Il [D.Lgs. 80/2015](#) (attuativo del [D.Lgs. 183/2014](#), cd. Jobs act) contiene misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali.

Di seguito, le principali novità introdotte:

- viene ampliato l'ambito temporale di applicazione del congedo di maternità in caso di parto anticipato e di ricovero del neonato;
- il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice autonoma e, in caso di adozione internazionale, il congedo previsto per la lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice;
- il congedo parentale viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria. L'indennizzo (nella misura del 30% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi) viene esteso dal terzo al sesto anno di vita del bambino.
- l'indennità di maternità viene corrisposta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS:
 - anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (cd. automaticità delle

prestazioni);

- anche in caso di adozione o affidamento (per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia);

- per le lavoratrici autonome, l'indennità di maternità viene estesa ai casi di adozione e affidamento (alle stesse condizioni previste per le altre lavoratrici);
- tra le lavoratrici che non possono essere obbligate a svolgere lavoro notturno, viene inserita anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore;
- in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, si prevede che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (38,3 milioni di euro per l'anno 2016, 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,6 milioni di euro per l'anno 2018).

Il richiamato [D.Lgs. 80/2015](#), all'articolo 25 prevede, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata. Al riguardo è stato adottato il Decreto 12 settembre 2017 per l'applicazione di sgravi contributivi (in via sperimentale per il 2017-2018) per aziende che adottano misure conciliazione vita-lavoro

In tema di congedi, la **legge di bilancio 2019** ([art. 1, c. 278, L. 145/2018](#)) ha **prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti), elevandone la durata a **cinque** giorni e disponendo che anche per il 2019 (così come previsto per il 2018) il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Nelle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro rientra anche quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 7, del [D.Lgs. 81/2015](#) (attuativo del [D.Lgs. 183/2014](#), cd. Jobs act), secondo cui:

- in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della [legge n. 104 del 1992](#), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Anche la legge delega di Riforma della P.A. ([L. 124/2015](#)) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro. In particolare, in tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, dispone:

- che il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni di età può chiedere di essere assegnato (a determinate condizioni) ad una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore. L'eventuale dissenso deve essere motivato.

In tema di cure parentali, la legge dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica (sul punto, con [direttiva del Presidente del consiglio del 1° giugno 2017](#), sono state definite le linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti).

In materia di disposizioni volte a favorire il telelavoro, si ricorda che anche la [L. 81/2017](#) (relativa al lavoro autonomo) contiene una disciplina dettagliata (applicabile, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, proprio al fine di agevolare la conciliazione vita-lavoro.

Nell'ambito delle politiche dirette alla **conciliazione vita-lavoro** rientra anche il cosiddetto **voucher babysitting**, ossia una misura sperimentale (introdotta dall'[art. 4, c. 24, lett. b\), della L. 92/2012](#) per il triennio 2013-2015, prorogata dapprima per il 2016 dall'[articolo 1, comma 282, della L. 208/2015](#) e successivamente per il 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 356, della L. 232/2016](#)) che riconosce alla madre lavoratrice dipendente, pubblica o privata, nonché alle madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, la possibilità di richiedere (al termine del

periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi), in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico (pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi) da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Il suddetto *voucher babysitting* è stato poi esteso - dapprima per il 2016 (dalla legge di Stabilità 2016) e successivamente anche per il 2017 e 2018 (dalla Legge di bilancio per il 2017) - anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Si segnala, inoltre, che la [L. 81/2017](#) (relativa al lavoro autonomo) è intervenuto apportando alcune modifiche sostanziali alla disciplina dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme obbligatorie, né titolari di trattamento pensionistico), disponendo, in particolare:

- che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere (per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già previsto per le lavoratrici autonome);
- il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi, prevedendo che se ne possa fruire fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo complessivo pari ad un massimo di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
- l'applicazione della nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo

Interventi a tutela della maternità di specifiche categorie di lavoratrici sono stati previsti nella legge di bilancio per il 2018 ([L. 205/2017](#)):

In particolare:

- l'articolo 1, c. 465-466, interviene a tutela della gravidanza e della maternità delle donne che esercitano la professione forense. A tal fine viene introdotta (nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel codice di procedura penale) la previsione del legittimo impedimento del difensore nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto ;
- l'articolo 1, comma 635 prevede che, dal 2018, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2019** ([L. 145/2018](#)) ha introdotto ulteriori misure volte alla conciliazione vita - lavoro. In particolare:

- l'articolo 1, c. 483 riconosce alle lavoratrici la **facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi** allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino;
- l'articolo 1, c. 484 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'**attività lavorativa in modalità agile** (*smart working*), l'obbligo di dare **priorità alle richieste** di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte **dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità**, ovvero ai **lavoratori con figli disabili** che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Per una sintesi sulle principali misure a favore della genitorialità e dell'occupazione femminile si veda lo [schema](#) allegato.

Carta famiglia

Il comma 391 della **legge di stabilità 2016** ([legge 208/2015](#)) ha istituito la **Carta della famiglia, destinata alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori a carico**. La Carta, di **durata biennale**, è **emessa dai Comuni su richiesta degli interessati** e consente l'**accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti**

pubblici o privati che intendono contribuire all'iniziativa. Successivamente, il [decreto legge 86/2018](#), in materia di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito alla Presidenza del consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, le funzioni statali relative alla Carta, precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In ultimo, la **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 487, della legge 145/2018) ha **modificato la normativa** in materia di Carta della famiglia **relativamente alla platea dei destinatari.** La Carta sarà rilasciata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (precedentemente "alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano"), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (precedentemente era richiesto il requisito della minore età). La carta sarà accordata su richiesta, in base ai criteri e con le modalità stabilite da un apposito **decreto**, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ai fini dell'attuazione della misura, il **limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021** a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia.

Precedentemente, ai sensi del [Decreto 20 settembre 2017](#), la Carta Famiglia era rivolta alle famiglie "regolarmente residenti nel territorio italiano" con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. La Carta consentiva l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che contribuivano all'iniziativa. I benefici attivabili consistevano in: sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; riduzioni tariffarie. I benefici potevano essere attivati, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato B del Decreto, dai seguenti soggetti: dal Ministero del lavoro, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale; dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale; dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente.

Novità sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L'erogazione di molti servizi sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, una misura che comprende valori reddituali e patrimoniali, ponderati attraverso l'[Indicatore della Situazione Economica Equivalente \(ISEE\)](#), istituito nel 1998 e successivamente riformato nel 2011 per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate. L'ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi (v. qui [un approfondimento](#)).

In relazione alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.

Più di recente, il DL. 91/2018 (L. 108/2018), in materia di DSU ha modificato il termine (dal 2018 al 2019) della precompilazione, da parte dell'INPS, sopprimendo la previsione che, a regime, la modalità precompilata sia l'unica ammessa. Inoltre, viene differita dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza del principio secondo cui una DSU presentata è valida fino al 31 agosto dell'anno successivo (e pertanto, da settembre, i dati sui redditi e i patrimoni devono essere aggiornati, con riferimento all'anno precedente) mentre, in base alla disciplina vigente, la DSU, una volta presentata, ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Focus

[Riforma ISEE](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_2580.html
